Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 8

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 18 gennaio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 420.

**Nomina di commissari governativi e di sindacatori per la gestione delle imprese private concessionarie di pubblici servizi o di beni di pertinenza dello Stato o che esercitano una attività riconosciuta di interesse generale nonchè di società che fruiscono di finanziamenti o di partecipazioni o garanzie da parte dello Stato** . . . . . . . Pag. 58

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 421.

**Estensione per i pagamenti alle Forze armate alleate delle norme di cui al R. decreto-legge 3 maggio 1943, n. 456** . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 59

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 novembre 1944, n. 422.

**Revoca di divieto delle costruzioni di edifici privati di cui al R. decreto-legge 14 novembre 1941, n. 1231** . Pag. 60

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° ottobre 1944, n. 423.

**Provvedimenti relativi ai ruoli e al personale del soppresso Ministero della produzione bellica** . . . Pag. 60

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 novembre 1944, n. 424.

**Modificazione al R. decreto 22 settembre 1939, n. 1636, relativo alla corresponsione del cambio sulle competenze del personale militare della Regia marina imbarcato su Regie navi all'estero** . . . . . . . . . . Pag. 61

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 dicembre 1944.

**Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Frosinone** . . . . . . . . . . . . Pag. 61

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.

**Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana con sede in Gela (Caltanissetta).** Pag. 62

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.

**Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS.ma del Bosco » con sede in Niscemi (Caltanissetta)** . . . . . Pag. 62

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.

**Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria sociale cooperativa « L'Unione » con sede in Casteltermini (Agrigento)** . . . . . . . . . Pag. 62

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.

**Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana con sede in Bagheria (Palermo).** Pag. 63

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

**Ratifica della nomina del commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Teramo** . . . . . . . . . . . . . Pag. 63

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1945.

**Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria** . . . . . . . . Pag. 63

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1945.

**Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni** . . . . . . . . . . . Pag. 64

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1945.

**Autorizzazione alla Società di assicurazioni « Alleanza » ad aumentare il capitale massimo assicurabile con polizze popolari** . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 64

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato.** Pag. 64

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 420.

**Nomina di commissari governativi e di sindacatori per la gestione delle imprese private concessionarie di pubblici servizi o di beni di pertinenza dello Stato o che esercitano una attività riconosciuta di interesse generale nonchè di società che fruiscono di finanziamenti o di partecipazioni o garanzie da parte dello Stato.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' data facoltà all'autorità governativa di affidare ad un commissario la gestione di imprese private che siano concessionarie di pubblici servizi o che esercitino una attività riconosciuta di interesse generale, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

1) che per la dispersione dei loro amministratori o titolari, causata dalle attuali circostanze, esse si trovino nell'impossibilità di funzionare;

2) che esse abbiano, per qualsiasi motivo, sospeso la loro attività che si ritenga utile ripristinare;

3) che esse, per i precedenti fascisti della parte prevalente dei loro titolari o dirigenti e per la loro opera di illecita speculazione legata alla loro attività politica, non diano garanzia di servire efficacemente nei compiti urgenti della ricostruzione nazionale.

Il commissario deve essere scelto fra persone che, per i loro precedenti politici e professionali e per la loro preparazione, diano sicura garanzia di idoneità all'esercizio delle funzioni che sono chiamati ad esercitare.

L'autorità governativa può, ove lo creda opportuno, nominare più commissari o dei vice-commissari.

Art. 2.

Il commissario previsto dall'articolo precedente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro competente; nel decreto di nomina è fissata la durata della gestione che non potrà andare oltre i sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione è stabilita la sede principale dell'impresa. Quando si tratti di imprese non costituite in società e nelle relative aziende siano compresi beni immobili, il decreto di nomina del commissario è trascritto, a cura di questo, presso l'ufficio ipotecario competente.

Art. 3.

Nel caso previsto dal n. 2 dell'art. 1, la nomina del commissario può essere disposta soltanto dopo che le imprese ivi previste siano state diffidate a ripristinare la loro attività e non abbiano ottemperato alla diffida stessa nel termine assegnato.

Art. 4.

Il commissario governativo assume la rappresentanza dell'azienda e l'amministra e, quando si tratti di società commerciali, sostituisce gli organi ordinari di amministrazione. Ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza del Ministro designato nel decreto di nomina.

I collegi sindacali continuano ad esercitare le loro funzioni anche durante le gestione commissariale.

Il Ministro designato per la vigilanza può sostituire in tutto o in parte i sindaci già esistenti.

Il commissario non può compiere atti eccedenti l'ordinaria gestione, salvo il caso di comprovata necessità e previa autorizzazione del Ministro indicato nel comma precedente.

Nei casi in cui si debba procedere all'epurazione nelle imprese previste dal presente decreto, sono applicabili per analogia i criteri del titolo II del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per le sanzioni contro il fascismo. L'epurazione concerne tutti gli appartenenti alle imprese predette.

Art. 5.

Il commissario prende possesso dei beni costituenti l'azienda, previo verbale d'inventario redatto con l'intervento del titolare della impresa o di un suo rappresentante.

Qualora manchino il titolare dell'impresa o il suo rappresentante, l'inventario è redatto da un notaio, alla presenza di due testimoni.

Nel caso di dissenso tra il titolare dell'impresa ed il commissario governativo circa i beni che costituiscono l'azienda, decide il Ministro di cui all'articolo precedente, salva l'azione non sospensiva dell'interessato in sede giudiziaria competente.

La decisione del Ministro è preceduta dal parere di una commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta da due consiglieri di Stato, di cui uno presidente, da un magistrato di grado non inferiore al quinto e da due membri, designati rispettivamente dai Ministri per i lavori pubblici e per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 6.

Qualora sia opportuno controllare la ripresa dell'attività dell'azienda diffidata ai termini dell'art. 3, oppure quando, nell'ipotesi dell'art. 1, n. 3, si tratti di casi meno gravi, può essere nominato un sindacatore nei modi previsti dall'art. 2.

Il sindacatore ha diritto di controllare l'attività dell'impresa, di prendere visione dei libri, degli atti e della corrispondenza, e di procedere a qualsiasi accertamento.

Il sindacatore esercita la sua attività sotto la vigilanza del Ministro designato nel decreto di nomina.

Il decreto di nomina è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la can-

celleria del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la sede principale dell'impresa.

Per la durata dei poteri del sindacatore si applica il primo comma dell'art. 2.

Art. 7.

I commissari di imprese previste dall'art. 1, i quali, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto si trovano già in funzione, sono sottoposti alle disposizioni che regolano la gestione commissariale ai sensi del presente decreto.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri designa, con suo decreto, il Ministro che deve esercitare la vigilanza sui commissari, a norma degli articoli che precedono.

Art. 8.

Nel caso previsto dall'art. 1, n. 3, qualora si tratti di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata i soci possono chiedere al commissario la convocazione dell'assemblea per la nomina di nuovi amministratori; si applicano le disposizioni dell'art. 2367 del Codice civile.

Agli amministratori sostituiti non è dovuto il risarcimento di danni stabilito dall'art. 2383 del Codice civile.

I nuovi amministratori entrano in carica solo dopo la revoca del commissario ai termini dell'articolo seguente.

Art. 9.

La nomina dei commissari o dei sindacatori deve essere revocata, indipendentemente dal termine assegnato per la durata ai sensi degli articoli 2 e 6, quando, a giudizio dell'autorità governativa, siano cessate le condizioni che l'avevano determinata.

La revoca è disposta d'ufficio o su richiesta dei titolari o dirigenti dell'impresa.

Art. 10.

La gestione delle società nelle quali lo Stato ha assunto una partecipazione azionaria o patrimoniale e di quelle alle quali lo Stato ha prestato rilevanti finanziamenti o data garanzia per obbligazioni verso terzi o verso i soci, nonchè delle società o imprese concessionarie di beni di pertinenza dello Stato, può essere affidata ad un commissario quando ricorra una delle condizioni indicate nell'art. 1, oppure quando gli interessi dello Stato risultino pregiudicati.

Nei casi previsti dal comma precedente, il commissario è nominato dai Ministri che amministrano le partecipazioni dello Stato o che hanno prestato il finanziamento o dato la garanzia o che amministrano i beni dati in concessione, di concerto col Ministro cui spetta la vigilanza sugli interessi pubblici connessi con l'attività della società.

Salvo quanto è stabilito nel secondo comma, alla nomina e revoca dei commissari, alla gestione commissariale ed alla convocazione dell'assemblea dei soci per la nomina dei nuovi amministratori si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.

Art. 11.

I commissari alle aziende di credito ed agli istituti soggetti al controllo di cui al R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nominati in applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222, sono sottoposti alle disposizioni che regolano la gestione commissariale ai sensi del presente decreto.

Nei riguardi delle aziende e degli istituti indicati nel primo comma, si applicano altresì le disposizioni degli articoli 8 e 9.

Art. 12.

Nei casi previsti dagli articoli 10 e 11 possono essere nominati sindacatori con le funzioni ed i poteri stabiliti dall'art. 6.

La nomina dei sindacatori è fatta dai Ministri ai quali è attribuita la competenza per la nomina del commissario.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — MANCINI — CERABONA — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1944*
*Registro Presidenza n. 1, foglio n. 211.* — EMANUEL

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 421.

**Estensione per i pagamenti alle Forze armate alleate delle norme di cui al R. decreto-legge 3 maggio 1943, n. 456.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I pagamenti delle indennità relative agli immobili requisiti dalle Forze Armate Alleate; quelli per il risarcimento dei danni occasionati dalle Forze Armate stesse, nonchè i pagamenti di forniture, di servizi resi, e di spese per accantonamento di truppe appartenenti alle Forze Armate medesime possono effettuarsi mediante ordini di accreditamento.

Ai pagamenti suddetti sono estese le norme di cui al R. decreto-legge 3 maggio 1943, n. 456, relative ai pagamenti delle indennità per risarcimento dei danni di guerra.

Art. 2.

La liquidazione delle spese contemplate nell'articolo precedente, qualora ricorrano particolari circostanze, può essere effettuata, per quanto riguarda la documentazione, anche in deroga alle vigenti norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

In tali casi, le particolari circostanze debbono risultare da decreti a firma del Ministro per il tesoro, con i quali, di volta in volta, si autorizzano le spese.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1945*
*Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 21.* — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 novembre 1944, n. 422.

**Revoca di divieto delle costruzioni di edifici privati di cui al R. decreto-legge 14 novembre 1941, n. 1231.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1941, n. 1231, recante disposizioni limitative dell'attività edilizia privata in dipendenza dello stato di guerra, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1942, n. 9;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con quello per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 2 del R. decreto-legge 14 novembre 1941, n. 1231, convertito con modificazioni nella legge 19 gennaio 1942, n. 9, è sostituito il presente articolo:

« E' fatto divieto di dare inizio a qualsiasi costruzione di edifici privati, salva deroga da concedersi caso per caso dagli organi locali tecnici indicati dal Ministro per i lavori pubblici, anche per i lavori di modifica, trasformazione ed ampliamento.

Sono esclusi dal divieto:

*a*) i lavori di ricostruzione e di riparazione di edifici privati distrutti o danneggiati per cause dipendenti dallo stato di guerra, salvo le limitazioni stabilite in altre disposizioni speciali e le prescrizioni dell'autorità amministrativa per tali edifici;

*b*) gli edifici rurali;

*c*) le costruzioni degli Istituti autonomi per le case popolari e dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;

*d*) i lavori di riparazione di altri edifici privati esistenti e non compresi nella lettera *a*);

*e*) i lavori di costruzione di impianti e magazzini destinati alla conservazione e lavorazione di prodotti agricoli.

La costruzione di nuovi stabilimenti industriali, il riattamento, l'ampliamento e la trasformazione di quelli esistenti possono essere ammessi caso per caso dal Ministero dei lavori pubblici, d'accordo col Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Parimenti possono essere ammessi, in base a deroga da concedersi volta per volta dal Ministro per i lavori pubblici, le costruzioni di case popolari da parte di privati e enti che esplichino attività industriali di interesse nazionale e che, per le condizioni locali dell'esercizio della loro attività industriale, si trovano nella necessità di provvedere agli alloggi degli operai, semprechè le case abbiano le caratteristiche prescritte dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare approvate con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — MANCINI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1945*
*Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 22.* — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° ottobre 1944, n. 423.

**Provvedimenti relativi ai ruoli e al personale del soppresso Ministero della produzione bellica.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 5 del R. decreto 8 gennaio 1928, n. 165, che approva il testo unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della Commissione suprema di difesa ed il servizio degli osservatori industriali;

Visto l'art. 4 del R. decreto 14 luglio 1935, n. 1374, che istituisce un Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra convertito nella legge 27 dicembre 1935, n. 2384;

Visto il R. decreto 12 gennaio 1942, n. 213, relativo all'ordinamento del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra;

Visto il R. decreto 6 febbraio 1943, n. 24, che eleva a Ministero della produzione bellica il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 24, che abolisce il Ministero della produzione bellica e ripartisce le attribuzioni già ad esso spettanti agli altri Ministeri;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione di Regi decreti e di altri provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli organici del personale civile del soppresso Ministero della produzione bellica, di cui alle tabelle *B, C, D, E* annesse al R. decreto 12 gennaio 1942, n. 213, e il relativo personale sono trasferiti al Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Art. 2.

Il personale avventizio del soppresso Ministero della produzione bellica che ancora presta servizio è licenziato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro provvederà per le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, in dipendenza delle disposizioni contenute nel presente decreto, ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 24.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SOLERI — CASATI — PIACENTINI — DE COURTEN

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1945*
*Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 24.* — PETIA

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 novembre 1944, n. 424.

**Modificazione al R. decreto 22 settembre 1939, n. 1636, relativo alla corresponsione del cambio sulle competenze del personale militare della Regia marina imbarcato su Regie navi all'estero.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 10 gennaio 1926, n. 245, relativo alla corresponsione del cambio sulle competenze del personale militare della Regia marina imbarcato sulle Regie navi all'estero, modificato dai Regi decreti 26 luglio 1929, n. 1587, e 22 settembre 1939, n. 1636;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1944, n. 103, relativo all'aumento delle paghe ordinarie dei militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'articolo 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Udito il Consiglio Superiore di marina;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 245, quale risulta dal R. decreto 22 settembre 1939, n. 1636, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — Il personale militare della Regia marina imbarcato su Regie navi all'estero che si trovino nelle acque di paesi a valuta più elevata di quella nazionale, avrà diritto al pagamento del cambio corrispondente alla differenza fra il corso della valuta cartacea locale e quella cartacea nazionale su di una parte delle competenze, come appresso è indicato:

*a*) sul 40% del solo stipendio;

*b*) sul 40% della paga dei secondi capi;

*c*) sul 50% della paga dei sergenti, sottocapi e comuni;

*d*) sull'intero soprassoldo mensile di rafferma (per chi ne è provvisto) e sugli eventuali assegni « ad personam ».

Sono esclusi dalla maggiorazione di cui sopra gli altri assegni accessori, come supplemento di servizio attivo, indennità militare, caroviveri, distinzioni onorifiche ed in genere ogni altro assegno a qualsiasi titolo dovuto ».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1945*
*Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 23.* — PETIA

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 dicembre 1944.

**Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Frosinone.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Frosinone pel triennio 1944-46 i signori:

Dott. Roberto Iacovacci, medico chirurgo;

Dott. Mino Moraldi, medico chirurgo;

Dott. Giovanni Stirpe, pediatra;

Avv. Armando Riccardi, esperto in materia amministrativa;

Dott. Giuseppe Prigioni, esperto in scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

(63)

---

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.

**Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana con sede in Gela (Caltanissetta).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 marzo 1943, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Gela (Caltanissetta) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato Regio decreto-legge, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 17 marzo 1943, n. 3867, con il quale il dott. Giacomo del Guercio di Antonio è stato nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana suddetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del detto commissario;

Decreta:

In sostituzione del dott. Giacomo del Guercio di Antonio, il dott. Carmelo Basile di Stefano è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana con sede in Gela (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1944

*Il Ministro*: SOLERI

(47)

---

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.

**Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS.ma del Bosco » con sede in Niscemi (Caltanissetta).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 12 dicembre 1936, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS.ma del Bosco » con sede in Niscemi (Caltanissetta) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato Regio decreto-legge, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 13 settembre 1941, n. 3273, con il quale il dott. Giacomo Del Guercio di Antonio è stato nominato commissario liquidatore della Cassa suddetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del detto commissario liquidatore;

Decreta:

In sostituzione del dott. Giacomo Del Guercio di Antonio, il dott. Carmelo Basile di Stefano è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS.ma del Bosco » con sede in Niscemi (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1944

*Il Ministro*: SOLERI

(48)

---

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.

**Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria sociale cooperativa « L'Unione » con sede in Casteltermini (Agrigento).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del-

l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 10 febbraio 1936, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria sociale cooperativa « L'Unione » con sede in Casteltermini (Agrigento) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato Regio decreto-legge, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 15 ottobre 1937, n. 532, con il quale l'avv. Arturo Morreale è stato nominato commissario liquidatore della Cassa suddetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del detto commissario;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Arturo Morreale, l'avv. Filippo Buongiorno fu Girolamo è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria sociale cooperativa « L'unione » con sede in Casteltermini (Agrigento) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1944

*Il Ministro*: SOLERI

(49)

---

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1944.

**Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana con sede in Bagheria (Palermo).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 8 agosto 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Bagheria (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato Regio decreto-legge, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 1° aprile 1942, numero 3511, con il quale il sig. avv. Gioacchino Failla Guerrieri è stato nominato commissario liquidatore della Cassa suddetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del detto commissario;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Gioacchino Failla Guerrieri, il sig. avv. Gaetano Armao di Nicola è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana con sede in Bagheria (Palermo) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1944

*Il Ministro*: SOLERI

(50)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1945.

**Ratifica della nomina del commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Teramo.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 22 giugno 1944, col quale viene disposto ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Teramo, e la nomina del sig. Adolfo Lalli a commissario della gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che a' termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al sig. Adolfo Lalli è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Teramo, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 4 gennaio 1945

*Il Ministro*: GULLO

(60)

---

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1945.

**Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria;

Decreta:

Il prof. Umberto Cannata è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria, in sostituzione dell'avv. Raffaele Terranova.

Roma, addì 8 gennaio 1945

*Il Ministro*: GULLO

(61)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1945.

**Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè dei premi lordi;

Decreta:

E' approvata secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione e le relative condizioni speciali di polizza, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni:

Tariffa speciale relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita siano in vita o no il contraente e il beneficiario e di una rendita temporanea pagabile al beneficiario in caso di morte del contraente per l'ulteriore durata contrattuale.

Roma, addì 8 gennaio 1945

*Il Ministro*: GRONCHI

(58)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1945.

**Autorizzazione alla Società di assicurazioni « Alleanza » ad aumentare il capitale massimo assicurabile con polizze popolari.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 96, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda presentata dal commissario della Società italiana di assicurazioni sulla vita « Alleanza » allo scopo di ottenere l'autorizzazione ad aumentare da L. 10.000 a L. 20.000 il capitale massimo assicurabile per il caso di morte, con polizze di assicurazione popolari, e di elevare, in corrispondenza, da L. 5 a L. 10 mensili le quote minime di premio;

Sentito il parere del Comitato consultivo per le imprese assicuratrici;

Decreta:

La Società italiana di assicurazioni sulla vita « Alleanza » è autorizzata ad aumentare da L. 10.000 a L. 20.000 il capitale massimo assicurabile per il caso di morte con polizze di assicurazione popolare, e di elevare in corrispondenza, da L. 5 a L. 10 mensili le quote minime di premio.

Roma, addì 8 gennaio 1945

*Il Ministro*: GRONCHI

(59)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 101 del 30 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 14 gennaio 1945

**G. R. UPJOHN**
BRIGADIERE GENERALE
*Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata*

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 DICEMBRE 1944, N. 395.

*Istituzione del Ministero dell'Italia occupata.*

(83)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 2 del 4 gennaio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 14 gennaio 1945

**G. R. UPJOHN**
BRIGADIERE GENERALE
*Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata*

(84)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.